

UFFICIO LEGALE

N° Prot.: 0003206

del 30/11/2015

Entrata

Al Liquidatore
Dott. Ing. Roberto Celico
Sede

Oggetto: Relazione sullo stato dei procedimenti giudiziari promossi dagli ex dipendenti con contratto a tempo determinato - **Rev. al 25 novembre 2015.**

In merito allo stato dei procedimenti giudiziari intrapresi dai lavoratori con contratto a tempo determinato cessati dal servizio in data 11/05/2013 – in riscontro alla richiesta verbale avanzata dalla S.V - si rappresenta quanto segue:

A seguito dell'interruzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti con contratto a tempo determinato concretizzatasi in data 11/05/2013, in attuazione dei dispositivi commissariali n. 32 del 15/04/2013 e n. 35 del 02.05.2013, il Co.In.R.E.S ATO PA 4 si è visto costretto a difendere il proprio operato in sede giudiziaria a causa dei ricorsi promossi - innanzi al Tribunale di Termini Imerese/Sezione Lavoro - dalla quasi totalità dei soggetti interessati.

In particolare, hanno adito l'autorità giudiziaria competente 161 (*) lavoratori su un totale di 182 unità. Alcuni ricorsi - promossi separatamente dai dipendenti *de quo* – sono stati riuniti dal giudice adito stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva nonché l'integrale sovrapponibilità dei motivi posti a fondamento degli stessi.

Alcuni lavoratori hanno adottato il rito speciale in materia di licenziamenti previsto e disciplinato dalla legge n. 92/2012 (c.d. legge Fornero); altri hanno, invece, esperito il rito lavoro "ordinario" ex art. 409 e ss del c.p.c. In particolare ed in sintesi:

1) PROCEDIMENTO RITO SPECIALE *ex lege* n. 92/2012 (Legge Fornero)

Tra i lavoratori che hanno adito le vie legali, circa la metà (86 unità su 161) ha esperito il rito speciale ex art. 1, comma 48 e ss, della legge n. 92/2012 (Legge Fornero) lamentando l'illegittimità del licenziamento intimato dal Consorzio il quale avrebbe violato la legge sui licenziamenti collettivi (legge n. 223 del 1991) con contestuale violazione dell'obbligo di motivazione del licenziamento sancito dall'art. 2 della legge 604/1966.

() Rispetto alla precedente relazione prot. n. 3525 del 23.05.2014, si evidenzia che il numero effettivo dei ricorrenti è pari a 161 unità. L'indicazione di un'unità in più (162) indicata in precedenza è dipesa dal fatto che un ex dipendente ha attivato entrambe le procedure (Rito speciale Fornero e rito lavoro "ordinario") e, pertanto, è stato conteggiato due volte.*

Gli stessi – nell'attribuire al Consorzio natura di ente pubblico economico - hanno sostenuto l'inapplicabilità del D. Lgs 165/01 in materia di assunzione di personale e, dunque, la mancanza in capo al Co.In.R.E.S. dell'obbligo di reclutare il personale a seguito di selezione concorsuale. Per tali ragioni, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del licenziamento intimato con contestuale condanna del Consorzio alla reintegra degli stessi nel posto di lavoro, nonché la condanna del datore di lavoro al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali scaturenti dall'interruzione del rapporto lavorativo.

Il Co.In.R.E.S. - nel contestare quanto dedotto ed argomentato dai ricorrenti - si è ritualmente costituito in tutti i procedimenti chiedendo l'integrale rigetto dei ricorsi. In particolare, il Consorzio resistente ha sostenuto che i contratti di lavoro stipulati con i lavoratori a termine fossero *ab origine* viziati da nullità stante la natura pubblica dell'Ente datore di lavoro (ente pubblico non economico) e le irrituali modalità di reclutamento della forza lavoro interessata, con conseguente inapplicabilità delle norme che disciplinano i licenziamenti.

Il Giudice del lavoro, pur senza pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate dalle parti in giudizio (la causa è stata definita solo nel rito) – con n. 4 ordinanze rese in data 11/11/2013 (1) – 25/11/2013 (1) e 19/12/2013 (2) – **ha respinto** tutti i ricorsi ex rito Fornero promossi dai lavoratori interessati (86 unità), dichiarandone l'inammissibilità.

In particolare, l'iter logico-giuridico seguito dal decidente - posto a fondamento delle citate ordinanze - può essere così sintetizzato: 1) nel caso di specie non si può discutere di licenziamento avendo il Co.In.R.E.S. – nelle sue intenzioni – fatto cessare un rapporto di lavoro scaturente da un contratto nullo o preteso tale; 2) l'applicazione delle norme di tutela in tema di licenziamento non può aver luogo quando non esista una dichiarazione negoziale qualificabile come licenziamento; 3) il datore di lavoro, nel caso in esame, non era tenuto ad intraprendere le procedure sui licenziamenti collettivi né doveva adempiere alcun obbligo di motivazione ex art. 2 L. 604/66, non sussistendo i presupposti per l'applicazione di tali norme; 4) in assenza di licenziamento (il datore di lavoro ha dichiarato di porre fine al rapporto perché nascente da un contratto nullo o preteso tale) l'azione spettante al lavoratore non è quella di impugnativa del licenziamento bensì l'azione di adempimento del contratto di lavoro che egli ritiene essere valido ed efficace.

Secondo il giudizio del decidente, non poteva - pertanto - procedersi *ex lege* Fornero in quanto il rito speciale da essa previsto e disciplinato presuppone un licenziamento, ossia la dichiarazione di volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro (nel caso di specie, il Co.In.R.E.S. ha, invece, disconosciuto la validità del contratto di lavoro - considerandolo nullo - e si è rifiutato di darvi esecuzione).

Secondo il decidente, nel caso di specie, non ci sarebbero licenziamenti da impugnare ma (eventualmente) obbligazioni da adempiere con conseguente inapplicabilità della disciplina processuale azionata.

In ogni caso, il giudice ha ulteriormente precisato che la disciplina normativa in materia di licenziamenti (con la tutela prevista, a seconda dei casi, dall'art. 18 L 300/70 o dall'art. 8 L 604/66) non potrebbe trovare applicazione con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato potendosi applicare soltanto ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, come si evince dall'art. 1 della L. 604/66.

E ancora - anche in caso di accertata validità dei contratti (da farsi valere secondo le ordinarie forme del rito del lavoro) - l'unico risultato ottenibile dai lavoratori si sostanzierebbe nell'eventuale diritto al risarcimento dei danni e giammai nella reintegra nel posto di lavoro (tutela, quest'ultima, ammessa solo nel caso in cui il licenziamento illegittimo abbia interessato lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato).

Le spese di lite sono state interamente compensate.

1A) La quasi totalità dei lavoratori destinatari delle ordinanze di rigetto in argomento (82 su 86 unità) ha deciso di impugnarle proponendo opposizione ex art. 1, comma 51, *ex lege* n. 92 del 2012. In particolare sono state impugnate le ordinanze emesse in data 11/11/2013 e in data 19/12/2013 (tre ordinanze su quattro).

Anche in questo caso, il Consorzio si è ritualmente costituito in giudizio.

Il Tribunale di Termini Imerese /Sezione Lavoro - con sentenza n. 239 resa in data 14.05.2014 - ha rigettato i ricorsi in opposizione promossi da 65 ex dipendenti.

Il nuovo Decidente, attraverso la citata sentenza, ha confermato le ordinanze oggetto di opposizione e ribadito l'inammissibilità dei ricorsi originariamente proposti dai lavoratori. Tuttavia, il Giudice - specificandone le ragioni - non si è limitato all'adozione

di una pronuncia di carattere meramente processuale pronunciandosi, invece, nel merito delle domande proposte dai ricorrenti.

In particolare – relativamente alla richiesta di reintegra nel posto di lavoro - il Decidente ha ribadito che, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, non può trovare applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti prevista dalla legge 604/1966 e, conseguentemente, non possono trovare applicazione le speciali forme di tutela previste dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori e nessun obbligo di motivazione può essere imputato al Consorzio.

Al contempo non sarebbe applicabile neppure la disciplina dettata in materia di licenziamenti collettivi (legge 223/91) essendo, quest'ultima, volta a garantire la stabilità del rapporto di lavoro ed essendo i rapporti lavorativi per cui è causa privi - per loro natura - del carattere della stabilità.

Il Decidente, da ultimo, ha rigetto la domanda volta al risarcimento dei danni e condannato i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al Co.In.R.E.S. le spese di lite liquidate in complessivi € 8.078,75.

[Anche il ricorso in opposizione promosso dai restanti 17 lavoratori è stato respinto con sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 16/06/2014 con contestuale condanna dei ricorrenti a rifondere le spese di lite in favore del Consorzio].

1B) Avverso la predetta sentenza n. 239/14, emessa dal Tribunale di Termini Imerese, alcuni ex lavoratori (6 sui 65 destinatari della stessa) hanno promosso reclamo ex L. 92/12 innanzi la Corte di Appello di Palermo ritenendo errato l'esito delle prime due fasi del giudizio.

I citati lavoratori – richiamando i precedenti atti difensivi – hanno chiesto all'Autorità giudiziaria adita di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità-inefficacia dei provvedimenti di licenziamento intimati dal Co.In.R.E.S., con conseguente reintegra sul posto di lavoro. Gli stessi hanno, altresì, chiesto la condanna del Consorzio alla corresponsione di tutte le mensilità retributive maturate dal momento dell'intervenuto licenziamento al momento dell'effettiva reintegra. In subordine è stata chiesta la condanna del Co.In.R.E.S al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti.

Sempre in via subordina, è stato chiesto il mutamento del rito (da rito speciale a rito ordinario) nel caso in cui la Corte di Appello non dovesse ritenere esistenti i licenziamenti intimati dal Consorzio.

I reclamanti - in sintesi – ribadiscono che i contratti di lavoro conclusi con il Co.In.R.E.S. siano pienamente legittimi. I citati contratti, infatti, sarebbero stati stipulati in forza di precise procedure concorsuali e di evidenza pubblica.

Tra le altre cose, secondo i reclamanti, il Consorzio avrebbe natura giuridica di Ente pubblico economico e come tale non sarebbe assoggettato, in tema di reclutamento di personale, alla disciplina dettata dal D. Lgs. n. 165/2001.

I licenziamenti intimati dal consorzio sarebbero, poi, illegittimi per carenza di preavviso e di validi motivi (sarebbero state violate le norme sui licenziamenti collettivi nonché l'art. 2 della L. n. 604/66).

Nel caso di specie – contrariamente a quanto statuito nelle precedenti fasi del giudizio - troverebbe (secondo i reclamati) piena applicabilità la disciplina dettata dall'art. 18 della L. 300/1970 e, conseguentemente, il rito speciale ex L. 92/12 (Legge Fornero). I ricorsi introduttivi, pertanto, dovevano essere dichiarati ammissibili.

A ciò si aggiunga che i ricorrenti, in forza dell'art. 19 della LR 9/2010 avrebbero maturato (secondo il loro convincimento) il diritto a transitare nei ruoli della costituenda S.R.R.

E ancora – in virtù delle numerose proroghe – il contratto di lavoro a termine si sarebbe trasformato in contratto a tempo indeterminato.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 2320/14 del 06/11/2014 ha rigettato parzialmente il ricorso promosso dai reclamanti ritenendo il gravame fondato solo marginalmente. In particolare, la citata Corte di Appello ha rigettato le domande spiegate dai lavoratori condannando, tuttavia, il Co.In.R.E.S. al pagamento, in favore degli stessi, delle retribuzioni a decorrere dalla data di cessazione del rapporto e fino a settembre 2013 (data di ritenuta scadenza dell'ultima proroga). L'organo giudicante ha ritenuto che il Consorzio avrebbe dovuto giustificare il recesso anticipato dei contratti a termine.

In estrema sintesi, la Corte di Appello - pur considerando nulli i contratti di lavoro in argomento - ha attribuito agli stessi la possibilità di produrre effetti oltre il periodo in cui

gli stessi hanno avuto esecuzione. Il Consorzio ha provveduto ad impugnare la citata sentenza mediante ricorso per cassazione.

2) PROCEDIMENTI RITO LAVORO “ORDINARIO”.

I restanti lavoratori a termine che hanno adito le vie legali (73 unità su 161) - piuttosto che ricorrere al rito Fornero - hanno attivato il rito lavoro “ordinario” ex art. 409 e ss del c.p.c.

A questi si sono aggiunti altri 20 lavoratori risultanti soccombenti nel procedimento esperito ex rito Fornero (totale ricorrenti con rito lavoro “ordinario” 93).

[Numero 3 lavoratori hanno agito tramite atto di citazione mai iscritto a ruolo].

Tutti i ricorrenti, in buona sostanza, hanno chiesto al giudice adito di accertare la legittimità del rapporto di lavoro instaurato alle dipendenze del Co.In.R.E.S. (a seguito di evidenza pubblica) nonché l’illegittimità/nullità dei termini di scadenza apposti sui contratti di lavoro, con conseguente trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato. I ricorrenti hanno, dunque, chiesto la declaratoria di illegittimità della risoluzione definitiva del rapporto di lavoro.

Alcuni ex lavoratori hanno, altresì, rivendicato il diritto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato in forza di un servizio prestato presso il Consorzio per un periodo superiore a 36 mensilità consecutive. In tutti i casi, gli interessati hanno chiesto la condanna del Consorzio alla reintegra nel posto di lavoro e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell’interruzione del rapporto lavorativo, nonché la condanna al pagamento delle contribuzioni previdenziali.

Anche in questo caso il Co.In.R.E.S. si è regolarmente costituito in giudizio contestando integralmente quanto dedotto ed argomentato dai ricorrenti.

In particolare, il Consorzio ha fatto rilevare la propria natura di Pubblica Amministrazione (e non di ente pubblico economico), con conseguente applicabilità, nel caso di specie, del D.Lgs n. 165/01. La difesa del Consorzio ha, pertanto, evidenziato la nullità dei contratti di lavoro per violazione dell’art. 45 co. 2 L.R. n.2 del 2007 che subordina l’assunzione di nuovo personale all’adozione di procedure di evidenza pubblica.

2A) Con una prima sentenza n. 232/2014 emessa in data 16.04.2014 / 26.05.2014, il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, **ha rigettato integralmente** i ricorsi promossi da 34 ex dipendenti a tempo determinato.

Il decidente, in particolare - accogliendo le domande e le eccezioni spiegate dal Co.In.R.E.S. nei propri atti difensivi e argomentando sulla scorta di numerose sentenze della Corte di Cassazione - ha negato che il Consorzio possa essere qualificato come ente pubblico economico, dovendosi attribuire allo stesso natura di pubblica amministrazione rientrante nella previsione dell'art. 1, co. 2, del D.Lgs n. 165/01.

Da ciò deriverebbe la nullità dei contratti a termine poiché stipulati in violazione della normativa in materia di evidenza pubblica.

A tal proposito, il giudice - contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti - ha precisato che il Co.In.R.E.S., per rispettare la previsione del citato art. 45 co. 2. L.R. n.2 del 2007, avrebbe dovuto necessariamente adottare, quali procedure di assunzione ad evidenza pubblica, quelle previste in generale, per tutte le pubbliche amministrazioni, dall'art. 35 co. 3 D. Lgs 165/01.

Per il giudice, tale non può essere considerata la procedura di reclutamento condotta dall'Agenzia per il lavoro Temporary s.p.a (soggetto privato) *"sulla base di criteri selettivi che non si capisce bene quali siano o su quali basi siano stati adottati"*.

In sintesi - secondo il giudice adito - la citata procedura non può essere qualificata come "evidenza pubblica" ex art. 35 co. 3 del D.Lgs 165/01, con conseguente nullità dei contratti di lavoro.

E ancora, la nullità dei contratti renderebbe improprio ogni richiamo alla disciplina dei licenziamenti, in quanto: 1) il contratto di lavoro nullo preclude l'applicazione della normativa in tema di tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo; 2) nel contratto affetto da nullità non è concepibile un negozio di licenziamento e non sono configurabili le conseguenze che la legge collega al recesso ingiustificato.

Il decidente ha, altresì, respinto tutte le domande volte all'ottenimento del risarcimento dei danni.

Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti stante *"l'imputabilità al Co.In.R.E.S. della nullità dei contratti"* in argomento.

Avverso la citata sentenza n. 232/14 hanno proposto appello tutti gli ex dipendenti interessati (n. 34 unità). In particolare, gli appellanti hanno chiesto la totale riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) violazione della direttiva comunitaria 1990/70/CE del 28/06/1999 [volta ad impedire un utilizzo abusato dei contratti a termine]; 2) violazione della normativa nazionale e del CCNL di settore sulla disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato [nullità dei termini di scadenza apposti ai contratti - numero di proroghe maggiore rispetto a quello consentito - superamento della durata complessiva di trentasei mesi del rapporto di lavoro - natura di ente pubblico economico del Co.In.R.E.S. in quanto azienda speciale e conseguente non applicabilità degli artt. 35 e 36 del D.Lgs 165/2001]; 3) errato disconoscimento delle selezioni pubbliche sostenute dai ricorrenti prima dell'inizio dell'attività presso il Co.In.R.E.S [motivo, comunque, superfluo secondo il giudizio degli appellanti stante la natura di ente pubblico economico del Consorzio]; 4) errata reiezione delle diverse domande di risarcimento formulate dagli attori oltre all'erroneo rigetto delle richieste istruttorie e all'errata compensazione delle spese di lite.

Con ordinanza n. 39/F/14 del 25/11/2014, la Corte di Appello di Palermo/Sez. Lavoro ha dichiarato inammissibile l'appello con contestuale condanna degli appellanti a rifondere le spese di lite al Consorzio. A seguito della predetta ordinanza i lavoratori (in gruppi separati) hanno proposto n. 2 ricorsi per cassazione al fine di ottenere l'annullamento della sentenza n. 232/14. Per i ricorrenti la Corte di Appello di Palermo avrebbe errato nel dichiarare l'inammissibilità dell'Appello. Gli stessi insistono nel sostenere che il Consorzio abbia natura di Ente pubblico economico (svolgerebbe attività imprenditoriale) e, pertanto, non sarebbe soggetto ai limiti prescritti, in tema di reclutamento di personale, per gli enti pubblici non economici (I lavoratori ribadiscono, in ogni caso, di aver superato una regolare selezione pubblica). Viene, altresì, ribadito il diritto della forza lavoro alla trasformazione del contratto di lavoro da temporaneo a tempo indeterminato avendo gli stessi prestato attività lavorativa per oltre 36 mesi consecutivamente (il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in considerazione la Direttiva Comunitaria 1990/70/CE del 28/6/1999 applicabile - secondo i ricorrenti - anche nel settore del pubblico impiego). In estrema sintesi i ricorrenti chiedono la cassazione della sentenza emessa dal giudice di primo grado (n. 232/14) e,

conseguentemente, l'accoglimento di tutte le domande avanzate nei precedenti gradi di giudizio. Il Co.In.R.E.S ha regolarmente proposto controricorso entro i termini di legge.

2B) Il giudice del lavoro - con sentenze nn. 273/14 – 274/14 – 275/14 - ha rigettato i ricorsi promossi da altri 6 ex dipendenti a tempo determinato riproponendo, in parte ed in buona sostanza, le motivazioni sopra indicate.

Una delle citate sentenze - la n. 273/14 - relativa a 4 ex dipendenti a termine è stata appellata da due destinatari della stessa. I motivi d'appello sono identici a quelli elencati al punto 2A. Il Consorzio si è regolarmente costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 40/F/14 del 25/11/2014, la Corte di Appello di Palermo/Sez. Lavoro ha dichiarato inammissibile l'appello con contestuale condanna degli appellanti a rifondere le spese di lite al Consorzio.

A seguito della predetta ordinanza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con conseguente costituzione in giudizio del Co.In.R.E.S.

Avverso la predetta sentenza n. 273/14 è stato proposto atto di appello (notificato in data 17/11/2014) anche dagli altri due dipendenti soccombenti in primo grado. Anche in questo caso il Consorzio si è costituito in giudizio. Si rimane in attesa dell'esito del procedimento.

Anche la sentenza n. 275/14 (relativa ad un solo ex lavoratore) è stata impugnata mediante ricorso in appello. Il lavoratore interessato ha insistito circa la legittimità del rapporto di lavoro a suo tempo instaurato con il Co.In.R.E.S.

L'appellante sostiene che il Consorzio sia un Ente pubblico economico e, pertanto, non assoggettabile all'obbligo del reclutamento del personale tramite selezione pubblica. Insiste, altresì, circa l'intervenuta conversione del rapporto lavorativo in rapporto a tempo indeterminato con contestuale richiesta di risarcimento dei danni. Il Consorzio si è regolarmente costituito in giudizio.

La Corte di Appello di Palermo con Ordinanza n. 27/F/15 del 21/04/2015 ha rigettato le domande dell'appellante dichiarando l'inammissibilità dell'appello non avendo quest'ultimo una ragionevole probabilità di essere accolto, con contestuale condanna dell'interessato al pagamento delle spese di lite.

In data 14/01/2015 è stato notificato, presso il procuratore costituito, l'atto di appello avverso la sentenza di primo grado n. 274/14 emessa dal Tribunale di termini Imerese. La sentenza in argomento riguarda un solo ex dipendente. Il Co.In.R.E.S. si è regolarmente costituito in giudizio.

Con sentenza n.1477/15 del 19/11/2015, la Corte di Appello di Palermo ha rigettato parzialmente il ricorso.

In particolare, la citata Corte di Appello ha rigettato le domande spiegate dal lavoratore condannando, tuttavia, il Co.In.R.E.S. al pagamento, in favore dello stesso, delle retribuzioni a decorrere dalla data di cessazione del rapporto e fino a settembre 2013 (data di ritenuta scadenza dell'ultima proroga).

In estrema sintesi, la Corte di Appello - pur considerando nullo il contratto di lavoro in argomento - ha attribuito allo stesso la possibilità di produrre effetti oltre il periodo in cui ha avuto esecuzione. Il Consorzio ha comunicato al proprio procuratore la volontà di ricorrere in cassazione.

2C) Il giudice del lavoro – con sentenza n. 477/14 del 06.10.2014 – ha rigettato i ricorsi promossi (separatamente e poi riuniti) da altri 33 ex dipendenti a tempo determinato riproponendo le motivazioni sopra indicate. In particolare il giudice di prime cure ha affermato che il Co.In.R.E.S. non è un ente pubblico economico bensì una pubblica amministrazione rientrante nella previsione dell'art. 1 co. 2 D Lgs 165/01, con conseguente nullità dei contratti di lavoro e inapplicabilità della normativa che disciplina i licenziamenti.

Trenta dei predetti lavoratori – con tre diversi atti di appello - hanno impugnato la sentenza di primo grado n. 477/14. Il Co.In.R.E.S. si è costituito in giudizio e la Corte di Appello di Palermo, con Ordinanza n. 62/F/15, ha dichiarato inammissibili gli appelli promossi dai lavoratori con conseguente condanna di questi ultimi al pagamento delle spese di lite.

3C) In data 17.09.2014, sono stati notificati al Consorzio n. 14 ricorsi promossi da altrettanti ex dipendenti che, in prima battuta, avevano esperito (con esito negativo) il rito Fornero.

Tutti i ricorrenti hanno chiesto al giudice adito di accertare la legittimità del rapporto di lavoro instaurato alle dipendenze del Co.In.R.E.S nonché l'illegittimità/nullità dei termini

di scadenza apposti sui contratti di lavoro, con conseguente trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato. Gli stessi hanno sostenuto che il Co.In.R.E.S. abbia natura di ente pubblico economico e, pertanto, non sia vincolato alle procedure di evidenza pubblica in tema di reclutamento del personale.

Gli ex lavoratori hanno, altresì, rivendicato il diritto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato in forza di un servizio prestato presso il Consorzio per un periodo superiore a 36 mensilità consecutive. In subordine – nella denegata ipotesi in cui non venga riconosciuta la legittimità del rapporto di lavoro e venga, pertanto, negata la conversione dello stesso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - i ricorrenti hanno rivendicato il diritto al risarcimento del danno causato dall'illegittima apposizione del termine e dalla reiterazione dei rapporti a tempo determinato da quantificarsi nelle retribuzioni future, per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto e la cessazione che lo stesso avrebbe avuto con il raggiungimento dell'età pensionabile.

In ulteriore subordine, i ricorrenti hanno chiesto la condanna del Consorzio al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causato con l'apposizione illegittima del termine da quantificarsi, equitativamente, in n. 20 mensilità o in quelle minori che riterrà il G.L.

Il Consorzio si è regolarmente costituito in giudizio.

Con sentenza n 333/15 il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato inammissibili i ricorsi e compensato integralmente le spese di lite.

In data 29.09.2014 è stato notificato un ulteriore ricorso promosso da una ex dipendente risultata soccombente nel procedimento esperito con il rito Fornero. Vengono proposte, anche in questo caso, le stesse motivazioni su cui si fondano gli altri ricorsi e si insiste, in particolare, sulla natura di ente pubblico economico attribuibile al Consorzio.

L'udienza di prima comparizione si è tenuta il 02 marzo 2015. Con sentenza n. 362/15 del 13/07/2015 il Tribunale di Termini Imerese ha rigettato il ricorso qualificando il Co.In.R.E.S. come pubblica amministrazione rientrante nella previsione dell'art. 1 co. 2 D.Lgs. 165/01, con conseguente nullità del contratto di lavoro per violazione delle norme in tema di procedure di evidenza pubblica previste in caso di nuove assunzioni.

In data 10/11 febbraio 2015 sono stati notificati altri 5 ricorsi promossi da ex dipendenti risultati soccombenti nei procedimenti esperiti ex rito Fornero. Anche in questo caso il Consorzio si è ritualmente costituito in giudizio. Con sentenza n 333/15 il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato inammissibili i ricorsi e compensato integralmente le spese di lite.

Palermo, 26/11/2015

Il Capo Ufficio

Avv. Francesco Niosi
F. Niosi

12